

## Capitolo 2

### «IN PERSONA CHRISTI»: I «PRO» E I «CONTRO» DI UNA FORMULA CLASSICA

#### 1. I MERITI DELLA FORMULA “IN PERSONA CHRISTI”

NB: Nell'allegare a titolo di documentazione per gli Studenti del corso PIO-Lp017 questo articolo apparso su *OssRom* 35 anni or sono, faccio notare che l'A. porta avanti una riflessione tipicamente “sistematico-scolastica”. L'assenza di riferimenti alla *lex orandi* è significativa di una precisa scelta metodologica. C.G.

#### **Il valore di una formula teologica: «in persona Christi»**

Mons. Aimé-Georges MARTIMORT

(*L'Osservatore Romano* 9 febbraio 1977, pp. 1-2)

Al giorno d'oggi si nota la tendenza, in certi ambienti, ad insistere sul fatto che il Sacerdote, nelle celebrazioni liturgiche, parla a nome dell'assemblea e a nome, altresì, di tutta quanta la Chiesa. Si tratta di affermazione molto giusta e tradizionale, che si trova già nell'insegnamento di San Tommaso d'Aquino: «Nelle preghiere della Messa – egli dice – il Sacerdote parla *in persona Ecclesiae*, tenendo il posto della Chiesa» (1). Quest'affermazione, però, esige un'appropriata spiegazione: difatti, non è perché sarebbe stato scelto dalla propria comunità, quale suo portavoce, che il Sacerdote parla a suo nome; e, d'altra parte, la preghiera ch'egli recita supera di molto la cerchia ristretta dell'assemblea, da lui presieduta. San Tommaso precisa: «Può rappresentare tutta quanta la Chiesa solo colui che consacra l'Eucaristia, sacramento della Chiesa universale» (2). E Pio XII, nell'Enciclica *Mediator Dei*, ritenne opportuno ricordare: «Il Sacerdote fa le veci del popolo soltanto perché sostiene il ruolo di N. S. Gesù Cristo, in quanto questi è il Capo di tutte le sue membra, offre se stesso per esse...» (3).

Per questa ragione, non bisogna meravigliarsi se, nei testi del Concilio Vaticano II, si trova usata spesso la formula *in persona Christi* per caratterizzare il modo peculiare di azione del sacerdozio ministeriale.

a) Così, anzitutto, leggiamo nella costituzione liturgica *SACROSANCTUM CONCILIUM*: «... preghiere rivolte a Dio dal Sacerdote, il quale presiede l'assemblea *in persona Christi*» (4). b) Nella Costituzione sulla Chiesa *LUMEN GENTIUM*, il Concilio, volendo distinguere dal sacerdozio comune dei battezzati il sacerdozio ministeriale dei Vescovi e dei Presbiteri, dà di quest'ultimo la seguente definizione: «Appunto il sacerdote ministeriale, per la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il Sacrificio Eucaristico *in persona Christi* e lo offre a Dio in nome di tutto il popolo» (5). La medesima Costituzione, qualche

pagina più avanti, ritorna su questa formula a proposito dei Sacerdoti del secondo grado, aggiungendo, peraltro, una nuova prospettiva, sulla quale ritorneremo più avanti: «I Presbiteri (...), in virtù del Sacramento dell'Ordine, ad immagine di Cristo, sommo ed eterno Sacerdote, sono consacrati per predicare il Vangelo, per pascere i fedeli e per celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento. Partecipano, nel loro grado di ministero, dell'ufficio dell'unico Mediatore Cristo, essi annunziano a tutti la divina parola. Ma soprattutto esercitano il loro sacro ministero nel culto eucaristico, o sinassi, in cui, agendo *in persona Christi* e proclamando il suo mistero, uniscono le preghiere dei fedeli al sacrificio del loro Capo, e proprio nel sacrificio della Messa rendono presente ed applicano, fino alla venuta del Signore, l'unico sacrificio del Nuovo Testamento, quello cioè di Cristo che una volta per tutte offrì se stesso al Padre, quale vittima immacolata» (6).

c) Da ultimo, nel Decreto *PRESBYTERORUM ORDINIS* si può cogliere un'espressione più sviluppata: «... quel particolare Sacramento per il quale i Presbiteri, grazie all'unzione dello Spirito Santo, sono segnati da uno speciale carattere e così sono configurati a Cristo Sacerdote, in modo da poter agire *in persona Christi Capitis*» (7). Troviamo, del resto, la stessa idea, anche se non con le stesse parole, ripetuta più volte in questo Decreto: «I Presbiteri, esercitando la funzione (*munus*) di Cristo Capo e Pastore, per la parte di autorità che spetta loro...» (8); «Per il Sacramento dell'Ordine i Presbiteri sono configurati a Cristo Sacerdote, come ministri del Capo, al fine di costruire e di edificare tutto il suo Corpo, che è la Chiesa, in qualità di cooperatori dell'Ordine episcopale» (9).

Di proposito abbiamo mantenuto in latino l'espressione *in persona Christi*. Invece, ad alcuni traduttori dei testi conciliari è sfuggito che si trattava di una «formula tecnica», consacrata dalla tradizione teologica, e ne hanno perciò frainteso il senso esatto (10). Ora la frequenza stessa, con cui tale formula è stata utilizzata dal Concilio, dimostra l'importanza che esso le attribuisce per la comprensione della natura specifica del sacerdozio ministeriale. Non sarà inutile, dunque, ricordarne l'origine ed approfondirne il significato (11).

È soprattutto San Tommaso che ha reso classica questa formula, la quale ricorre spesso nelle sue opere. Più volte egli la riferisce ad un passo della II Lettera ai Corinzi, da lui citata secondo il testo della Volgata: «Difatti, anch'io quel che ho perdonato, se qualcosa ho perdonato, l'ho fatto per riguardo a voi *in persona Christi*» (2Cor. 2,10) (12). Ma l'interpretazione che ne dà non è esatta: il greco dice «in persona di Cristo», che vuol dire «in presenza di Cristo», «sotto lo sguardo di Cristo», «dinanzi a Cristo». Comunque, pur manifestando preferenza per questa citazione, il Dottore Angelico può aggiungerne un'altra, ricavata dalla medesima Lettera: «Per il Cristo esercitiamo la funzione di ambasciatori, come se Dio esortasse per mezzo nostro» (2Cor. 5, 20) (13). Questa volta non si tratta più di un'inesatta lettura, e neppure di un'accomodazione. L'Apostolo, infatti, nell'esortare i Corinzi a «lasciarsi

riconciliare con Dio», afferma con forza: «Cristo ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Sicché era Dio che, nel Cristo si riconciliava al mondo, (...) mettendo sulle nostre labbra la parola della riconciliazione» (vv. 18-19). Ed allora va intesa con più forte accento la conclusione, di cui sopra: «È nel nome di Cristo che esercitiamo la funzione di ambasciatori; è Dio stesso che, in realtà, vi rivolge per mezzo nostro l'esortazione». Insomma, la voce dell'Apostolo ripete la voce stessa di Dio o, meglio, Dio proferisce la parola di riconciliazione per bocca dell'Apostolo.

Inquadrata e chiarita secondo questa prospettiva paolina, la formula *in persona Christi* significa prima di tutto che i Vescovi, successori degli Apostoli, ed i Presbiteri, loro collaboratori, sono ambasciatori di Cristo, e parlano a nome di lui. In questo senso San Tommaso dice anche *ex persona*, riprendendo un'espressione che trovava del pari nella Volgata a proposito degli ambasciatori, mandati da Jefte al re di Ammon (cfr. Gdc. 11, 12: *ex persona sua*).

Ora la funzione dei ministri di Cristo non si limita alla parola, la quale, del resto, è di per sé efficace: essi agiscono nel nome del Signore, esplicano il suo ruolo, tengono il suo posto, e ciò si verifica non soltanto quando esercitano il ministero propriamente sacramentale, ma in tutta la loro attività ecclesiale. «Il Superiore – afferma San Tommaso – nella Chiesa fa le veci di Dio (...), *in persona Dei* egli determina quello che a lui è accetto» (14); «Cristo è Capo della Chiesa per sua personale potestà ed autorità; altri, invece, son detti capi, in quanto fanno le veci di Cristo» (15).

Dunque, «agire *in persona Christi*» equivale a «fare le veci di Cristo», ed anche questa formula noi ritroviamo nel Decreto conciliare *PRESBYTERORUM ORDINIS* (16). Ed è appena necessario sottolineare quanto corrisponda alla tradizione. Essa si può leggere già in San Cipriano a proposito della celebrazione eucaristica, la quale deve conformarsi in tutta esattezza all'istituzione di Cristo: «Difatti, se Cristo Gesù, Signore e Dio nostro, è lo stesso sommo Sacerdote di Dio Padre, se offrì se stesso in sacrificio al Padre, se ordinò di fare questo sacrificio in sua memoria, evidentemente fa le veci di Cristo quel Sacerdote che imita quel che Cristo ha fatto: nella Chiesa egli offre a Dio un sacrificio vero e perfetto, se comincia ad offrirlo nel medesimo modo in cui vede che Cristo stesso l'ha offerto» (17).

Già Sant'Ignazio di Antiochia, volendo raccomandare i sacri ministri alla venerazione dei fedeli, li presentava come persone che tenevano il posto del Signore; bisogna, però, riconoscere che la sua «tipologia» è molto vaga, ed appunto questo carattere indeciso si trasmetterà ai trattati orientali di disciplina ecclesiastica, che si succederanno fino alla fine del IV secolo: «Abbiate la preoccupazione di fare tutte le cose in una divina concordia, sotto la presidenza del Vescovo, il quale tiene il posto di Dio, dei Presbiteri, i quali tengono il posto del senato degli Apostoli...» (18). In compenso, San Giovanni Crisostomo darà al suo

insegnamento una base più solida, appoggiandosi sulla II Lettera ai Corinzi (19). Infine, un commentario della Liturgia bizantina, composto verso la metà dell'XI secolo, la «Protheoria» preannunzia in maniera sorprendente il modo di parlare di San Tommaso d'Aquino. Merita di essere citata la formula, che vi è usata: «Se qualcuno domanda come sia possibile che i Pontefici ed i Sacerdoti di oggi siano mediatori di tali realtà sante, egli sappia che ciò non è impossibile, soprattutto a coloro che hanno questa dignità perché portano la persona di Cristo Sommo Sacerdote» (20).

«Portare la persona» equivale certo a «esercitare la funzione di Cristo»; ma per capire meglio una tale espressione è da ricordare che essa contiene una chiara allusione alla maschera del teatro, per mezzo della quale l'attore scompariva nei confronti del personaggio, di cui sosteneva la parte. E se è così, la stessa immagine non è forse suggerita dal senso primitivo della parola latina *persona*? Bisogna, dunque, approfondire ulteriormente l'analisi della nostra formula *in persona Christi*.

Nei testi conciliari sopracitati, come del resto nella *Somma Teologica*, è soprattutto la funzione del Sacerdote nella celebrazione eucaristica ad essere qualificata come esercitata *in persona Christi*; pur senza escludere le altre attività del ministero sacerdotale, è essa che vien considerata come il *test* che verifica, nel senso più alto, il vincolo del Sacerdote con Cristo.

Ed infatti, i commentatori sia greci che latini hanno messo in rilievo la natura del tutto singolare del Sacramento dell'Eucaristia. Mentre il ministro degli altri Sacramenti si esprime in modo implorativo: «Manda, o Signore, il tuo Spirito...», o in modo indicativo: «È battezzato il bambino», oppure «Giovanni, io ti battezzo...», quando si tratta di consacrare l'Eucaristia il Sacerdote procede in modo storico-narrativo, facendo cioè un racconto che è azione, poiché egli lo completa col ripetere gli stessi gesti di Cristo: la frazione e la distribuzione della Comunione (21). Ora nel contesto di questo racconto, il celebrante pronuncia le parole stesse di Cristo, citandole in prima persona: «Questo è il mio corpo... Questo è il mio sangue». Ciò sottolineava già Sant'Ambrogio nella sua catechesi ai neo-battezzati: «Tutto quello che si dice prima, è detto dal Sacerdote...; ma al momento che si accinge a produrre il venerando Sacramento, il Sacerdote non si serve più delle sue proprie parole, ma si serve delle parole di Cristo; è, dunque, la parola di Cristo che produce questo Sacramento» (22).

Quali che siano le discussioni teologiche, sollevate più tardi dagli Orientali in merito all'*epiclesi*, la tradizione dell'Occidente non ha mai avuto dubbi: il Sacerdote pronuncia le parole di Cristo, e le pronuncia con la stessa efficacia di Cristo. La sua personalità, dunque, è come cancellata dinanzi a quella di Cristo, che egli rappresenta e di cui è la voce: rappresentazione e voce che sono operatrici di ciò ch'esse significano. *In persona Christi*, pertanto, assume qui un senso strettamente realistico, che il pensiero cristiano ha spiegato in diverse maniere.

Innanzitutto, esso ne ha dedotto, come diretta conseguenza, che il Sacerdote è l'immagine di Cristo. È qui che troviamo un testo della *LUMEN GENTIUM*, già citato all'inizio (23), e si tratta di un'affermazione tradizionale, per la quale basterà indicare solo qualche testimonianza. Per esempio, quella di Narsai di Nisibi, il quale, verso la metà del V secolo, nella sua Omelia XVII sulla spiegazione della Messa, descrivendo il rito dell'Introito esclamava: «Il Sacerdote, che è stato scelto per celebrare questo Sacrificio, porta in se stesso in questo momento l'immagine di Nostro Signore» (24). All'inizio del secolo IX, San Teodoro Studita, in polemica con gli Iconomachi, spiegava il fatto che il Sacerdote non si serviva di un'icona di Cristo per la «signatio» battesimale, affermando: «Il Sacerdote, stando tra Dio e gli uomini, è una copia (*mimèma*) di Cristo nelle invocazioni sacerdotali...; essendo dunque un'icona di Cristo, il Sacerdote ovviamente non lo imita servendosi di un'altra icona...» (25). Si noterà che è a proposito del Battesimo che Teodoro parla del Sacerdote come immagine, o copia, di Cristo: a partire dall'Eucaristia, infatti, tale rassomiglianza lo contrassegna per tutto il suo servizio liturgico.

È proprio nell'Eucaristia che occorre scoprirla e comprenderla. In tal senso, San Tommaso ha una formula particolarmente suggestiva. Dovendo rispondere alla domanda: «In questo sacramento Cristo è immolato?», egli s'imbatte nell'obiezione: «Nell'immolazione di Cristo, la stessa persona è sacerdote e vittima; ma nella celebrazione di questo Sacramento, non è la stessa persona che è sacerdote e vittima». E la risolve, ricordando innanzitutto che «la celebrazione di questo Sacramento è un'immagine rappresentativa della Passione di Cristo», e poi che, per la stessa ragione, il Sacerdote è anche l'immagine di Cristo: «Anche il Sacerdote porta l'immagine di Cristo, *in persona e in virtù del quale* egli pronuncia le parole della consacrazione» (26).

Non è solo l'immagine di Cristo, ma anche la sua presenza. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione *SACROSANCTUM CONCILIUM*, ha ripreso un'affermazione dell'Enciclica *MEDIATOR DEI*: «(Cristo) è presente nel Sacrificio della Messa sia nella persona del ministro, – egli che ora si offre per il ministero dei sacerdoti essendo lo stesso che allora si offrì sulla croce –, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche» (27).

E ciò invita ad intendere la natura del Sacramento dell'Ordine secondo le leggi generali della dottrina sacramentaria cristiana. San Tommaso ha, innanzitutto, sottolineato con forza che nell'Eucaristia non bisogna soltanto considerare la materia e la parola, ma anche il Sacerdote: «La potenza strumentale per operare il cambiamento (del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo) non risiede soltanto nella parola, né soltanto nel Sacerdote, ma in entrambi (...). E come il Sacerdote, più che la parola, assomiglia all'agente principale (Cristo), per il fatto che ne porta l'immagine, così, per parlare semplicemente, la sua potenza strumentale è più grande e più degna: così pure essa è permanente e si applica a molti altri effetti simili...» (28).

E dall'Eucaristia questa caratteristica, propria del sacerdozio ministeriale, di rappresentare il Cristo si estende ben oltre: «Ogni ministro della Chiesa porta, sotto un certo aspetto, la figura di Cristo, come dice Pietro Lombardo (29); superiore agli altri è colui che rappresenta una più grande perfezione di Cristo: il Sacerdote è figura di Cristo, in quanto questi, per mezzo di lui, ha adempiuto alcuni ministeri; il Vescovo lo è in quanto Cristo ha istituito altri ministeri e ha fondato la Chiesa...» (30). Nella logica di un tale ragionamento, San Tommaso sarebbe dovuto arrivare ad ammettere la sacramentalità dell'Episcopato, e forse vi sarebbe pervenuto se avesse terminato la sua *Somma*.

In ogni caso, e per limitarsi al Presbiterato, il pensiero del Dottore Angelico è facilmente riconoscibile: il sacerdozio cristiano è di natura sacramentale, non solo nell'atto transitorio dell'Ordinazione, ma nella persona del Presbitero. Certo, l'efficacia soprannaturale della sua azione come consacratore dell'Eucaristia, o come ministro della Penitenza (31), deriva dal carattere ricevuto nell'Ordinazione. Ma questo è invisibile: il Presbitero è e deve essere egli stesso segno, e, deve, dunque, realizzare le condizioni a questo scopo richieste: «Poiché il sacramento è un segno, per tutto ciò che viene compiuto nel Sacramento si richiede non solo la *res*, ma anche il *signum rei*» (32); e la principale di tali condizioni è che il segno abbia una naturale rassomiglianza con quel che significa: «I segni sacramentali hanno valore rappresentativo in base ad una naturale similitudine» (33). Questi due principi – com'è noto – sono invocati da San Tommaso per spiegare che le donne non possono ricevere l'Ordinazione.

Dalla riflessione circa le testimonianze della tradizione in tema di sacerdozio ministeriale, si può giungere ad enucleare – a noi sembra – un certo numero di orientamenti, capaci di aiutare i Sacerdoti a prendere maggior coscienza di quel che sono, ed a ben distinguere il posto rispettivo di ciascuna delle loro attività.

Da una parte, come abbiamo visto sopra, in tutte queste diverse attività essi agiscono *in persona Christi*, e di questi devono esprimere l'immagine; ma è a partire dalla loro funzione nell'Eucaristia che si scopre questo mistero d'identificazione con Cristo, perché lì esso si verifica nella maniera più significativa. Parimenti tra i diversi modi di presenza del Cristo nella Chiesa, esistono come dei gradi diversi, che sono enumerati nell'Enciclica *Mediator Dei*, nella Costituzione *Sacrosanctum Concilium* e, secondo una prospettiva ancor più ampia, nell'Enciclica *Mysterium Fidei*. Occorre, dunque, fare appello nei due casi all'analogia, e partire dal primo analogato che è appunto l'Eucaristia. In particolare, il vincolo che unisce a Cristo il ministro dei Sacramenti è diverso secondo la specifica natura di ciascuno di essi: il Sacramento del Battesimo, in caso di necessità, può essere conferito anche da un pagano, cioè – si badi – da una persona che non ha ricevuto alcun carattere che la configuri al sacerdozio di Cristo. Il matrimonio, per essere sacramentale, esige che gli sposi abbiano il carattere battesimale (dire che essi sono «ministri» non è, d'altronde, un'espressione del tutto

soddisfacente). La Penitenza e l'Eucaristia richiedono il carattere dell'Ordine sacro. Le attività non sacramentali sono state spesso considerate a tal punto indipendenti dall'Ordinazione, che si è fatta la distinzione tra Ordine e giurisdizione, e si son potuti affidare ai laici certi compiti, che di per sé sembravano propri dell'Ordine sacro. Non è qui il caso di entrare nel merito di questi problemi, intorno ai quali, del resto, il Concilio Vaticano II ha portato degli elementi chiarificatori. Ma era pur necessario sottolineare che le diverse funzioni della Chiesa implicano, ciascuna a suo modo, una partecipazione alla missione di Cristo ed un vincolo con lui, vincolo che raggiunge il suo vertice nella consacrazione eucaristica.

D'altra parte ed in maniera analoga, occorre anche ribadire la necessità di queste diverse funzioni, e sottolineare che esse trovino nell'Eucaristia il loro punto d'arrivo e la loro sorgente. «Gli altri Sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiali e le opere di apostolato – afferma il Decreto *Presbyterorum Ordinis* (34) – sono strettamente collegati alla sacra Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e Pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà la vita agli uomini, i quali sono in tal modo invitati ed indotti a offrire, in unione con Lui, se stessi, il proprio lavoro e tutte le cose create. Per questo, l'Eucaristia si presenta come la fonte ed il culmine di tutta l'evangelizzazione: mentre i catecumeni sono progressivamente avviati a parteciparvi, i fedeli, già contrassegnati dal santo Battesimo e dalla Confermazione, proprio ricevendo l'Eucaristia sono pienamente inseriti nel Corpo di Cristo».

È chiaro che il Sacerdote non può esser definito unicamente in base a dei poteri liturgici, il principale dei quali è la consacrazione eucaristica. Ma non può neppure esser meglio compreso al di fuori di essi: egli è colui che può condurre l'evangelizzazione fino al suo termine: Battesimo ed Eucaristia; egli è colui che è associato al suo Vescovo, o che da lui è inviato per imprimere il sigillo dell'unità alla Comunità locale, per mezzo dell'assemblea eucaristica. Se non fosse coinvolto nella responsabilità apostolica e pastorale del suo Vescovo, il Sacerdote rischierebbe di ricadere in una concezione giudaizzante del sacerdozio. Viceversa, se non esercitasse il suo potere sacramentale, egli perderebbe perfino la coscienza del suo sacerdozio e non sarebbe più in grado di presentare agli uomini, nella sua autenticità, quel mistero del Cristo, che si è compiuto una volta per tutte, ma che si rinnova realmente per tutto il tempo della vita della Chiesa. Nella sua persona il Sacerdote rivive il paradosso mirabile dell'economia della salvezza (35).

A.G.M.

#### NOTE

- (1) *Summ. theol.*, IIIa pars, quaest. 82, art. 7, ad 3um: «Il Sacerdote, durante la Messa, precisamente nelle orazioni, parla in persona Ecclesiae, sulla cui unità egli si appoggia».
- (2) In IV Sent., Dist. 24, quaest. 2, art. 2.

- (3) Pio XII, Enciclica *Mediator Dei*, AAS 39, 1947, p. 553 (Denz-Schon. 3850): «Abbiamo ritenuto di dover ricordare che il Sacerdote fa le veci del popolo soltanto perché sostiene il ruolo (= *in persona*) di N. S. Gesù Cristo...».
- (4) Conc. Vat. II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 33.
- (5) Conc. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 10.
- (6) *Ibid.*, n. 28.
- (7) Conc. Vat. II, Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 2.
- (8) *Ibid.*, n. 6. Questa formula è già nella Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 28.
- (9) Conc. Vat. II, Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 12.
- (10) Ad esempio, nell'edizione francese dei testi del Concilio pubblicata a Parigi, Ed. Centurion, 1967, p. 397, et passim, è stata tradotta così: «au nom du Christ tête en personne ».
- (11) È da lamentare che B. D. Marliangeas non abbia pubblicato il lavoro che ha fatto su questo argomento, e di cui ha dato un breve estratto nell'opera collettiva *La liturgie après Vatican II*, Paris, Ed. du Cerf, 1967 (Unam sanctam, 66), pp. 283-288: «“*In persona Christi*”, “*in persona Ecclesiae*”, note sur les origines et le développement de l'usage de ces expressions dans la théologie latine ».
- (12) Abbiamo rilevato quattro volte nella *Somma theologiae* questa spiegazione a partire da 2 Cor. 2, 10: Ha IIae, quaest. 88, art. 12 corp.; IIIa pars, quaest. 8, art. 6 corp.; quaest. 22, art. 4 corp.; quaest. 64, art. 2, obj. 3. Essa si trova parimenti nell'*Expositio super 2 Cor.*, cap. 2, lectio 2, ed. Parmae 13, p. 309.
- (13) *Summ. theol.*, III<sup>a</sup> pars, quaest. 8, art. 6 corp.
- (14) *Summ. theol.*, II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, quaest. 88, art. 12 corp.
- (15) *Summ. theol.*, III<sup>a</sup> pars, quaest. 8, art. 6 corp.
- (16) Conc. Vat. II, Decr. *Presbyterorum Ordinis*, nn. 12 et 13.
- (17) S. Cipriano, Epist. 63, 14: ed. Hartel (CSEL 3), p. 713.
- (18) S. Ignazio d'Antiochia, Ad Magn. 6, 1 (SC 10, p. 98); ancora in Ad. Trall. 2,1-3,1: «Voi siete sottomessi al Vescovo come a Gesù Cristo..., al presbiterio come agli Apostoli di Gesù Cristo... Che tutti riveriscano i Diaconi, come Gesù Cristo, come anche il Vescovo, il quale è l'immagine del Padre, ed i Presbiteri come il senato di Dio e come l'assemblea degli Apostoli...» (SC 10, pp. 112-113).
- (19) S. Giovanni Crisostomo, Homil. in 2 Cor., 5, 20: PG 61, col. 477-478.
- (20) Circa questo testo e la sua duplice recensione: R. Bornert, *Les commentaires byzantins de la divine liturgie du VIIème au XVème siècle*, Paris, 1966 (Archives de l'Orient chrétien, 9), p. 187. Più volte, commentando le preghiere sacerdotali dell'anafora, l'autore ripete che la preghiera « è detta in persona del Signore ».
- (21) Si noterà, a proposito della distribuzione della Comunione, il ragionamento di S. Tommaso, *Summ. theol.*, IIIa pars, quaest. 82, art. 3 corp.: «... Al sacerdote spetta la distribuzione del corpo di Cristo..., perché, come è stato detto, egli consacra *in persona Christi*. Ora lo stesso Cristo, come consacrò il Suo corpo, nell'ultima Cena, così lo diede da mangiare anche agli altri. Perciò, come al sacerdote spetta la consecrazione del corpo di Cristo, così a lui spetta la sua distribuzione».
- (22) S. Ambrogio, *De Sacramentis*, IV, 14: SC 25 bis., pp. 108-111.
- (23) Conc. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 28: «in forza del Sacramento dell'Ordine... sono consacrati ad immagine di Cristo».
- (24) *The liturgical homilies of Narsai*, ed. R. H. Connolly, Cambridge, 1909 (Texts and studies, VIII, 1), p. 4 (ed. A. Mingana, t. 1, p. 273).
- (25) S. Teodoro Studita, *Adversus Iconomachos*, cap. 4: PG 99, 593. - Cf. *Id.*, I Epist. Lib. 1, 11: «Il Vescovo è una replica (*miméma*) del Cristo, sul quale modellano la loro vita secondo il Vangelo coloro che camminano al suo sèguito...» (PG 99, 945 D).
- (26) *Summa theol.*, III<sup>a</sup> pars, quaest. 83, art. 1, ad 3um. - Cf. In IV Sent., Dist. 8, art. 3, ad 9um: « Perché il sacerdote è più vicino all'agente principale che la parola, dato che ne sostiene il ruolo... », citato più a lungo qui appresso.
- (27) Conc. Vat. II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 7 (la citazione è del Concilio di Trento, Sess. 22, Doct. De SS. Sacrificio missae, c. 2); - Pio XII, Enciclica *Mediator Dei*, AAS 39, 1947, p. 528.
- (28) In IV Sent., Dist. 8, art. 3, ad 9um.
- (29) Pietro Lombardo, IV Sent., Dist. 24, cap. I.
- (30) S. Tommaso d'Aquino, In IV Sent., Dist. 24, quaest. 3, art. 2, quaestiuncula 1.
- (31) Nell'insegnamento di San Tommaso, è sempre *in persona Christi* che il Sacerdote pronuncia l'assoluzione sacramentale, benché essa sia formulata in maniera indicativa: De forma absolutionis, c. 1, nell'*Opuscula omnia...*, ed. P. Mandonnet, t. 3, Paris, Lethielleux, 1927, p. 164. - *Expositio super 2 Cor.*, cap. 22, lectio 2, ed. Parme, t. 13, p. 309.

- (32) S. Tommaso, In IV Sent., Dist. 25, quaest. 2, art. 2, quaestiuncula 1, Corp.  
 (33) Ibid., ad 4um.  
 (34) Conc. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 5.  
 (35) Cf. la conclusione, pp. 219-220, del nostro studio *La testimonianza della liturgia*, nel vol. *Il prete per gli uomini di oggi*, Opera collettiva diretta da Gino Concetti, Roma, ed. A.V.E., 1975, pp. 192-220.

## 2. ALCUNE OBIEZIONI CONTRO UN IMPIEGO ASSOLUTO E RESTRITTIVO DELLA FORMULA “IN PERSONA CHRISTI”

- La formula In persona Christi, quale è stata recepita nella manualistica classica, lascia intendere che:*
- ... il racconto istituzionale costituirebbe un'unità teologico-letteraria autonoma all'interno della preghiera eucaristica;
  - ... in passato la Chiesa avrebbe celebrato, e potrebbe tuttora celebrare, con il solo racconto istituzionale;
  - ... ai fini della consacrazione, l'epiclesi non avrebbe alcuna efficacia;
  - ... se un sacerdote recitasse solo le parole della consacrazione con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, farebbe una consacrazione valida;
  - ... l'anafora di Addai e Mari, così come viene tuttora usata nella Chiesa Assira d'Oriente, non avendo le parole della consacrazione, non sarebbe valida;
  - ... la dichiarazione “Orientamenti per l'ammissione all'Eucaristia fra la Chiesa Caldea e la Chiesa Assira d'Oriente” sarebbe un documento del tutto anomalo, sfuggito di mano ai vertici della Santa Sede;
  - ... come nel pronunciare le parole istituzionali dalla mensa del Cenacolo Gesù si è rivolto ai presenti, così nel pronunciare dall'altare le stesse parole il sacerdote si rivolgerebbe all'assemblea;
  - ... la preghiera eucaristica sarebbe l'unica preghiera a comportare, nel mezzo delle parole della Chiesa, l'inserimento di parole che non sono sue, giacché sono Parole di Dio;
  - ... nel celebrare l'Eucaristia il sacerdote cambierebbe ruolo più volte, non soltanto nel corso di tutta quanta la preghiera eucaristica, ma perfino all'interno del racconto istituzionale, dal momento che pronunzierebbe “in persona Christi” solo le parole dirette, mentre reciterebbe a più riprese la porzione narrativa “in persona Ecclesiae”;
  - ... il sacerdote, quando celebra, avrebbe tutti i diritti di interrogarsi sulla sua propria identità personale, chiedendosi, ad esempio: “Ma chi sono io? Sono il ministro della Chiesa, o sono il Gesù del Cenacolo?”;
  - ... la preghiera eucaristica sarebbe il risultato di una sedimentazione di elementi orazionali che lungo i secoli si sarebbero disposti e giustapposti intorno al racconto istituzionale, con il quale però non avrebbero alcun rapporto effettivo;
  - ... la questione della struttura e dell'unità dinamica della preghiera eucaristica sarebbe da addebitare alla fantasia di liturgisti progressisti;
  - ... messe da parte le elucubrazioni dei liturgisti circa la genesi e la struttura della preghiera eucaristica, sarebbe bene prestare attenzione a quanto dicono le rubriche generali del Messale di Pio V, che parlano di un “Canon Missae ANTE Consecrationem”, di una “Consecratio” e di un “Canon Missae POST Consecrationem”;
  - ... ecc.

